

DETERMINAZIONE DELL' AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 17 novembre 2016, n. 362

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 11.1 e 11.2 . DAG n. 50 del 01/04/2016 e n. 52 del 05/04/2016. Precisazioni in merito alla data di inizio impegno e alle modalità e termini per la presentazione della richiesta di cambio beneficiario.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 10 – Operazioni 10.1.1-10.1.2 e 10.1.3; Dott. Angelo Bozza e dal Responsabile della Misura 11, Dott. Roberto Zecca, Responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione del PSR 2014-2020 e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

VISTA la DAG n. 50 del 01 aprile 2016, con la quale sono stati approvati i Bandi per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 11 "Agricoltura biologica"- Sottomisure 11.1 e 11.2.

VISTA la DAG n. 52 del 5/4/2016 con la quale sono stati approvati i bandi per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 10.1 - "PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI" - Operazioni 10.1.1-10.1.2-10.1.3.

VISTA la DAG n. 79 del 16 maggio 2016 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

CONSIDERATO che i bandi approvati con le DAG n. 50/2016 e n. 52/2016 prevedono, nel periodo compreso tra la presentazione della DdS ed il provvedimento di concessione, che non è ammesso il subentro nella

titolarità della domanda di sostegno, pena la sua decadenza.

CONSIDERATO che l'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 stabilisce che *“Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.*

L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- a) *entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;*
- b) *il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;*
- c) *l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno.*

CONSIDERATO che le DAG n. 50/2016 e n. 52/2016 prevedono che i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data del 16 maggio 2016 e che gli stessi requisiti devono essere mantenuti per l'intero periodo dell'impegno.

CONSIDERATO che:

- a) la normativa di riferimento stabilisce che i requisiti di ammissibilità agli aiuti devono essere posseduti per la domanda iniziale alla data del 15 maggio e mantenuti, per ciascuna domanda di conferma, alla data del **15 maggio di ogni anno.**
- b) AGEA ha reso noto che numerose domande di sostegno riportano una data di inizio impegno non corrispondente alla data del 15 maggio 2016.
- c) si rende necessario, pertanto, informare i beneficiari in merito alla data di inizio dell'impegno e alla durata dello stesso, nonché rendere noto agli stessi l'apposita procedura che consentirà di risolvere la non conformità della data di inizio impegno riportata in domanda di sostegno, come di seguito indicata:
 - per le domande di sostegno, con data inizio impegno precedente alla data di rilascio, l'Organismo pagatore AGEA provvederà ad uniformare a sistema la data di inizio impegno al 15 maggio 2016;
 - per le domande di sostegno con data di inizio impegno diversa dal 15/5/2016 e comunque non successiva al termine finale stabilito per il rilascio delle domande nel portale Sian (11/07/2016), nello stesso portale sarà segnalata la seguente anomalia ***“data fine impegno da modificare”*** e di conseguenza il beneficiario, in occasione della domanda di conferma 2017, dovrà adeguare la data di fine impegno al 15 maggio 2021;
 - per le domande di sostegno con data inizio impegno successiva alla data dell'11 luglio 2016, AGEA procederà al blocco delle istruttorie. Per le stesse i funzionari istruttori dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura, provvederanno a convocare il beneficiario, anche tramite PEC, presso le loro sedi e a correggere in correttiva sul SIAN la domanda di sostegno/pagamento, uniformando la data di inizio impegno alla data di rilascio e conseguentemente anche la data di fine impegno. L'operazione si concluderà con la stampa della scheda correttiva che dovrà essere firmata dal beneficiario.

Tutto ciò premesso si propone di stabilire che:

- per le domande di sostegno con data inizio impegno precedente alla data di rilascio, l'Organismo pagatore AGEA provvederà ad uniformare a sistema la data di inizio impegno al 15 maggio 2016;
- per le domande di sostegno con data di inizio impegno diversa dal 15/5/2016 e comunque non successiva al termine finale stabilito per il rilascio delle domande nel portale Sian (11/07/2016), il beneficiario in occasione della domanda di conferma 2017 dovrà adeguare la data di fine impegno al 15 maggio 2021 e ciò consentirà la risoluzione dell'anomalia ***“data fine impegno da modificare”*** che comparirà nel portale Sian;
- per le domande di sostegno con data inizio impegno successiva alla data dell'11 luglio 2016, AGEA procederà al blocco delle istruttorie. Per le stesse i funzionari istruttori dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura, provvederanno a convocare il beneficiario, anche tramite PEC, presso le loro sedi e a correggere in correttiva

va sul SIAN la domanda di sostegno/pagamento, uniformando la data di inizio impegno alla data di rilascio e conseguentemente anche la data di fine impegno. L'operazione si concluderà con la stampa della scheda correttiva che dovrà essere firmata dal beneficiario;

- in caso di cessione dell'azienda beneficiaria degli aiuti, il cessionario deve presentare richiesta al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dal subentro, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- in caso di cessione dell'azienda richiedente gli aiuti successivamente al rilascio della domanda di sostegno e prima dell'ammissione ai benefici, il cessionario deve presentare richiesta al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- rimane confermato quanto altro stabilito nei bandi relativi alle misure a superficie per la campagna 2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di stabilire che:**
 - per le domande di sostegno con data inizio impegno precedente alla data di rilascio, l'Organismo pagatore AGEA provvederà ad uniformare a sistema la data di inizio impegno al 15 maggio 2016;
 - per le domande di sostegno con data di inizio impegno diversa dal 15/5/2016 e comunque non successiva al termine finale stabilito per il rilascio delle domande nel portale Sian (11/07/2016), il beneficiario in occasione della domanda di conferma 2017 dovrà adeguare la data di fine impegno al 15 maggio 2021 e ciò consentirà la risoluzione dell'anomalia **"data fine impegno da modificare"** che comparirà nel portale Sian;
 - per le domande di sostegno con data inizio impegno successiva alla data dell'11 luglio 2016, AGEA procederà al blocco delle istruttorie. Per le stesse i funzionari istruttori dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura, provvederanno a convocare il beneficiario, anche tramite PEC, presso le loro sedi e a correggere in correttiva sul SIAN la domanda di sostegno/pagamento, uniformando la data di inizio impegno alla data di rilascio e conseguentemente anche la data di fine impegno. L'operazione si concluderà con la stampa della scheda correttiva che dovrà essere firmata dal beneficiario;
 - in caso di cessione dell'azienda beneficiaria degli aiuti, il cessionario deve presentare richiesta al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dal subentro, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
 - in caso di cessione dell'azienda richiedente gli aiuti successivamente al rilascio della domanda di sostegno

e prima dell'ammissione ai benefici, il cessionario deve presentare richiesta al Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;

- rimane confermato quanto altro stabilito nei bandi relativi alle misure a superficie per la campagna 2016;

· **di dare atto** che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it;

- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

Prof. Gianluca Nardone